



Addendum all'AVVISO SPECIALE 2/19

Finalizzato al finanziamento della formazione a favore delle aziende aderenti al Fondo che abbiano ottenuto da ANPAL il contributo a valere sul Fondo Nuove Competenze, ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n.

34

*Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. D_76_20 del
16/12/2020*

Premessa e obiettivi dell'Addendum

For.Te., è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario, costituito da Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL e UIL, autorizzato con D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31.10.2002, per promuovere la formazione continua dei quadri, impiegati ed operai, delle imprese aderenti. Opera nel rispetto delle proprie disposizioni statutarie e regolamentari ed in conformità con quanto previsto dall'art. 118 comma 2 della Legge 388/2000 così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2015, dall'art. 48 della Legge 289/2002 e dall'art. 19 della Legge 2/2009, nonché dall'art. 12 della Legge n. 241/1990.

L'articolo 88 del Decreto Legge "Rilancio" (DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) ha istituito il Fondo Nuove Competenze utilizzabile dalle imprese del settore privato, previa sottoscrizione di accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive, per la realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

Considerato che il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'articolo 8, prevede che i Fondi Paritetici Interprofessionali - in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 88 del Decreto Legge n. 34/2020 del 19/05/2020 - possano partecipare al Fondo Nuove Competenze, attraverso il finanziamento di azioni di formazione sui conti formazione e attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività formative sul conto sistema che facciano specifico riferimento alle finalità dell'articolo 88 del DL n. 34/2020.

Considerato che il Fondo Nuove Competenze riconosce alle imprese del settore privato la quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione, ai sensi delle note esplicative trasmesse da ANPAL ai Fondi Interprofessionali in applicazione del D.I. del 9 ottobre 2020 e dell'Avviso Pubblico ANPAL del 4 novembre 2020, For.Te. intende promuovere la presentazione di Piani formativi, inerenti alle istanze di contributo presentata a valere sull'Avviso di ANPAL dedicato al Fondo Nuove Competenze, aventi esito favorevole.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione di For.Te. nella seduta del 16 dicembre 2020 ha deliberato il presente Addendum all'Avviso 2/19. Il presente documento integra le informazioni presenti nel suddetto Avviso con riferimento esclusivo ai Piani formativi riferibili all'Avviso Pubblico emanato dall'ANPAL in data 4 novembre 2020.

1. Stanziamento e parametri finanziari

Allo scopo di sostenere le azioni previste dai Piani Formativi finanziabili attraverso il presente Addendum, sono stanziati risorse complessive pari a **€ 1.000.000,00 (unmilione/00)**, costituito dalle risorse che affluiscono annualmente dai versamenti delle aziende aderenti.

Parametri finanziari:

I Soggetti Presentatori per le attività erogate **in forma collettiva**, potranno optare tra:

- parametro massimo di contributo erogato da For.Te. per un'ora di formazione a lavoratore (costo ora/allievo) in aula, pari a **€ 18,00**;
- parametro massimo di contributo erogato da For.Te. per un'ora di formazione a corso (costo ora/corso), pari a **€ 180,00**.

Per quanto riguarda la FaD, i Presentatori dovranno optare tra:

1. FaD sincrona, erogata in modalità didattica collettiva, con parametro € 180 o € 18
2. FaD asincrona, erogata in modalità didattica individuale, con parametro € 18

Le attività **in forma individuale**, quali orientamento dei partecipanti, bilancio e dichiarazione delle competenze, potranno essere erogate fino ad un massimo di 8(otto) ore a partecipante.

Per le azioni di tipo individuale, ad esclusione della FaD, dovrà essere rispettato un parametro di costo massimo pari a **€ 50,00** per ora, a partecipante, applicato anche alle attività di affiancamento e/o coaching realizzate in forma individuale.

I finanziamenti si intendono comprensivi di IVA, se dovuta.

Il finanziamento massimo concedibile per singolo Piano formativo è pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00),

il valore complessivo delle macrovoci 1 e 4 del piano finanziario, non può superare il 30%.

2. Scadenze e modalità di presentazione dei Piani

La modalità di presentazione dei Piani è a sportello, dalle ore 08:00 alle ore 23:00 del 11 gennaio 2021 e fino ad esaurimento delle risorse stanziato.

Ogni domanda, corredata dalla documentazione richiesta dovrà pervenire via PEC, all'indirizzo direzione@pec.fondoforte.it.

Non saranno accettate modalità di trasmissione diverse da quella indicata. È espressamente vietato l'invio della richiesta tramite una mail non PEC o da una PEC di un soggetto diverso dal Soggetto Presentatore, pena l'inammissibilità della richiesta.

3. Piani finanziabili dal presente Addendum

Coerentemente con l'Avviso 2/19, sono finanziabili i Piani formativi riferiti esclusivamente all'innovazione tecnologica, che riguardi l'introduzione di nuovi prodotti e/o processi o un importante miglioramento di quelli già esistenti e che richiedano, in una o più fasi della realizzazione e/o del trasferimento, la formazione del personale interessato.

Nel rispetto della definizione contenuta nel Reg. (UE) n. 651/2014 sono ammessi tutti i processi di innovazione di prodotto, dei processi e dell'organizzazione aziendale (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), comprese le innovazioni dei processi connesse alla protezione dei dati.

Ai fini dell'ammissione al finanziamento, saranno esclusi:

- Interventi formativi che non siano collegabili ai suddetti temi e inquadrabili in processi di innovazione digitale o di miglioramento delle performance aziendali.
- Interventi per conformarsi alla normativa nazionale in materia di formazione obbligatoria.

I Piani formativi finanziati possono essere:

- Aziendali, finalizzati a soddisfare esigenze espresse da singole aziende, gruppi di impresa, consorzi;
- Pluriaziendali, finalizzati ad almeno 4 aziende che esprimano gli stessi fabbisogni ed obiettivi formativi, insistenti sullo stesso territorio, provinciale o regionale, oppure ad aziende che appartengano alla stessa categoria merceologica e/o settore.

Ciascun Piano formativo può riguardare una sola delle predette tipologie.

Tutti i percorsi formativi, che possono essere costituiti anche da più azioni formative, devono concludersi con l'acquisizione di competenze, attestate da specifica verifica dell'apprendimento, e relativa validazione/certificazione.

Come specificato dalla citata nota ANPAL, ai sensi dell'art.5 del Decreto di attuazione e come evidenziato nel paragrafo precedente, ad ogni istanza di contributo è allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze nell'ambito del quale devono essere individuati gli obiettivi di apprendimento. Il progetto, in particolare, deve risultare coerente con gli indirizzi italiani ed europei in materia di innalzamento dei livelli di competenza e dare evidenza:

- della progettazione per competenze degli interventi, che devono essere coerenti con il Repertorio Nazionale delle Qualifiche
- delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore;
- delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento;
- delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi.

I Percorsi formativi devono concludersi con attestazioni/validazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai lavoratori, rilasciati in esito ai percorsi formativi, in coerenza con la Raccomandazione UE del 19 dicembre 2016 "Percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti" e anche ai fini del conseguimento di una qualificazione di livello EQF3 o EQF4.

Tutto ciò premesso, oltre al progetto formativo approvato dall'ANPAL, dovrà essere trasmesso al Fondo, sulla base del format reso disponibile, lo schema riassuntivo indicante le competenze in uscita e le relative attività di valutazione, di validazione/certificazione delle competenze acquisite dai partecipanti che, sulla base dei percorsi formativi progettati, potranno riguardare singoli moduli o più moduli tra loro collegati. La documentazione di attestazione/validazione e/o certificazione deve essere allegata alla documentazione di rendicontazione delle attività del Progetto formativo.

Il numero minimo dei partecipanti alla singola edizione di un modulo formativo, nel caso in cui sia stata prevista l'erogazione in forma "collettiva" parametro finanziario ora/corso, è di 4(quattro) lavoratori. Ai fini della validità dell'intervento e quindi dell'ammissibilità dei relativi costi, è necessario che almeno 3(tre) lavoratori abbiano frequentato il 70% delle ore programmate.

In tutti i casi, si tratti di modalità individuale o collettiva, ai fini dell'ammissibilità dei relativi costi è necessario che il singolo lavoratore abbia frequentato almeno il 70% delle ore programmate a livello di edizione del singolo modulo.

Non sono ammesse modifiche alle modalità formative e didattiche nonché alle metodologie dichiarate in fase di presentazione del Piano.

4. Finalità

Le azioni formative ammesse a finanziamento (contenute nei progetti, parti integranti del Piano formativo) devono rispondere alle finalità indicate nell'Avviso emanato dall'ANPAL, in riferimento all'adeguamento e riconversione delle competenze professionali;

4.1 Tematiche formative

Le azioni formative devono far riferimento alle aree tematiche individuate di concerto con il Ministero del Lavoro, il cui elenco è riportato nella "Guida alla presentazione dei Piani 2019", parte integrante dell'Avviso 2/19.

In particolare, gli interventi formativi devono far riferimento alle seguenti tematiche: qualificazione dei processi e dei prodotti; innovazione dell'organizzazione, attraverso l'introduzione di nuovi modelli organizzativi; digitalizzazione dei processi aziendali; commercio elettronico.

5. Aziende beneficiarie e destinatari finali

Per partecipare, le aziende devono risultare aderenti a For.Te.

Le azioni formative possono essere rivolte a tutte le aziende aderenti al Fondo, indipendentemente dal Comparto di appartenenza, ad eccezione delle aziende titolari dei CIA e/o titolari/componenti i CdG, che potranno accedere al finanziamento attraverso il proprio CIA o CdG secondo le modalità indicate dal Fondo e pubblicate sul sito istituzionale dello stesso.

Nell'ambito del presente intervento, le aziende potranno beneficiare di un solo finanziamento.

I destinatari dell'attività formativa sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 12 della legge n.160/1975, così come modificato dall'art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m.i. Sono compresi gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative ed i lavoratori a tempo determinato del settore pubblico (circ. INPS n.140/2012).

Per quanto riguarda gli apprendisti, la formazione prevista non può coincidere con quella professionalizzante prevista dal piano formativo individuale declinato in base alla contrattazione collettiva,

Ogni lavoratore partecipante ad un Piano formativo non potrà superare il massimale previsto dall'Avviso emanato dall'ANPAL, pari a complessive 250 ore.

6. Presentatori ed attuatori

Il Piano formativo può essere presentato direttamente dall'azienda o, per suo conto, da un Ente formativo. Il Piano, in caso di consorzio, può essere presentato direttamente dal Consorzio per i propri consorziati e in caso di Gruppi di impresa, dalla Capogruppo per le aziende del Gruppo.

Il Presentatore del Piano, laddove coincida con un Ente formativo, deve essere delegato dalle imprese beneficiarie, nell'apposita dichiarazione in autocertificazione.

6.1.1 Tipologia e Requisiti dei soggetti attuatori (Enti formativi)

- a) Soggetti accreditati dalle Regioni per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, purché la Regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida con la Regione coinvolta nel Piano formativo presentato;
- b) Soggetti in possesso della Certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37;

È in ogni caso esclusa la possibilità di inserire ulteriori soggetti attuatori dopo la presentazione e l'approvazione del Piano formativo, così come il ricorso alla deroga al divieto di delega.

7. Durata delle azioni e finanziamenti

La durata massima di un Piano formativo è di **120 giorni** dalla data di approvazione dell'istanza avanzata all'ANPAL.

In caso di approvazione del Piano formativo da parte di For.Te., è prevista la contestuale sottoscrizione della Convenzione, pena la revoca del finanziamento concesso. I Piani si concludono con la comunicazione di fine attività, dalla quale decorrono i termini per la presentazione del rendiconto finale.

Il Fondo riconoscerà in sede di rendicontazione le spese sostenute anche antecedentemente all'approvazione del Piano formativo, purché successive all'approvazione dell'istanza da parte di ANPAL.

Ai fini delle attività di controllo esercitate dal Fondo, vengono considerate le date di inizio e fine delle attività, indicate nel formulario di candidatura, fatta salva la conclusione anticipata delle attività.

È ammessa esclusivamente e limitatamente a casi eccezionali, la proroga alla rendicontazione finale, nei termini e modalità precisate nel relativo Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/6/2017 e pubblicato sul sito web del Fondo, www.fondoforte.it. La proroga non può superare i 30(trenta) giorni.

I massimali di spesa riconosciuti, le condizioni da rispettare per l'ammissibilità e il riconoscimento dei costi sostenuti per l'esecuzione del Piano formativo sono disciplinate nel sopra menzionato Vademecum 2019.

Le spese del Piano devono essere certificate da un Revisore contabile iscritto all'Albo dei revisori o da una Società di Revisione iscritta nell'apposito Registro.

8. Cofinanziamento privato obbligatorio

For.Te. non finanzia il costo dei lavoratori/lavoratrici in formazione, che dovrà tuttavia costituire quota di cofinanziamento da parte delle imprese beneficiarie che abbiano optato per il Regime di aiuti ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014.

In nessun modo potrà essere ammesso a cofinanziamento il costo del lavoro.

Il Fondo verificherà che il costo del lavoro non sia incluso tra i costi previsti nel cofinanziamento privato obbligatorio.

Come previsto dalla citata nota ANPAL, in particolare, tenuto conto che nell'ambito dei costi ammissibili previsti dal citato Art.31 – così come modificato dal Reg. (UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017 - sono ricompresi a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla *formazione*; b) *i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione*; c) *i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione*; d) *le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione, l'azienda deve **escludere dal preventivo finanziario il costo dei lavoratori in formazione** e calcolare l'intensità dell'aiuto sul totale delle restanti voci di costo.*

Qualora l'obbligo di cofinanziamento da parte delle imprese beneficiarie che optino per tale regime non fosse rispettato, il Fondo si riserva di riparametrare il finanziamento concesso a beneficio della singola azienda, fino alla revoca del finanziamento stesso.

Sono esonerati dall'obbligo del contributo privato obbligatorio le aziende che abbiano optato per il Regime "de Minimis", ai sensi del Regolamento 1407/2013.

Le aziende non potranno modificare, dopo l'approvazione del finanziamento, il Regolamento prescelto.

Le attività propedeutiche (macrovoce 1 del Piano finanziario) possono prevedere esclusivamente l'analisi dei fabbisogni, riferiti sia all'azienda come ai lavoratori partecipanti agli interventi formativi.

9. Modalità e procedure per la presentazione dei Piani e del relativo esame di ammissibilità al finanziamento

La domanda di candidatura e la relativa documentazione dovranno essere trasmessi al Fondo nella data indicata, all'indirizzo PEC direzione@pec.fondoforte.it.

Nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Addendum Avviso 2/19 – FNC"

Nello specifico, oltre alla richiesta di finanziamento, dovranno essere trasmessi:

- a) Approvazione relativa alla richiesta avanzata all'ANPAL a valere sul FNC (in caso di Piani pluriaziendali, deve essere prodotta per ogni impresa beneficiaria);
- b) Elenco lavoratori coinvolti secondo il format fornito dal Fondo (per ogni impresa beneficiaria);
- c) Progetto per lo sviluppo delle competenze allegato all'istanza di contributo approvata dall'ANPAL, corredato dal dettaglio delle competenze in uscita e le relative attività di valutazione, attestazione/validazione/certificazione delle stesse (format fornito dal Fondo);
- d) Piano Finanziario di dettaglio redatto sulla base del format fornito dal Fondo;
- e) Accordo di condivisione del Piano formativo, ai sensi del Protocollo siglato dalle Parti Socie del Fondo, pubblicato sul sito istituzionale del Fondo;
- f) Autocertificazione dell'Impresa Beneficiaria, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
- g) Documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante (o di un suo delegato);
- h) Documentazione in corso di validità attestante il possesso del requisito dell'accreditamento come agenzia formativa per la formazione continua presso una delle Regioni Italiane/Province Autonome da parte del Soggetto Attuatore esterno, o certificazione di Qualità;
- i) Cassetto Previdenziale, Sez. Fondi Interprofessionali o Autocertificazione dell'Impresa Beneficiaria, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, dalla quale si evinca l'adesione a For.Te.

La documentazione deve risultare conforme a quanto richiesto dal Fondo e completa, pena l'inammissibilità del Piano.

La struttura del Fondo **provvederà ad effettuare l'esame istruttorio relativo all'ammissibilità formale delle richieste, seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse**, verificando la completezza e correttezza della documentazione prodotta, determinando l'ammissione o meno al finanziamento.

Saranno inoltre esclusi dalla procedura, le aziende che abbiano optato per il regime "de Minimis", che all'esito della verifica sul Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato, risultino aver superato il massimale di aiuti concedibili. Ciò potrà determinare l'esclusione dell'intero Piano presentato o la riparametrazione del finanziamento richiesto, in caso di Piano pluriaziendale.

In caso di documentazione non conforme o incompleta, il Fondo attiverà il soccorso istruttorio, indicando il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi, entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i documenti richiesti.

In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Fondo comunicherà al Presentatore l'esclusione dalla procedura di valutazione.

Al termine dell'esame di ogni Piano, entro le successive 24 ore, il Fondo provvederà ad indicare l'esito dell'esame, e quindi l'ammissione o meno al finanziamento al Presentatore, il quale potrà avanzare ricorso al Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione stessa.

Gli obblighi per la gestione dei Progetti sono precisati nel Vademecum 2019 e nella Convenzione che sarà sottoscritta tra For.Te. e il Soggetto Presentatore.

È facoltà del Fondo, ai sensi delle indicazioni di cui al punto 5.2.3 del Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo approvato dall'ANPAL con Decreto n. 0000364 del 7 agosto 2019, disporre a campione la verifica di veridicità delle dichiarazioni in autocertificazione prodotte.

10. Modalità di erogazione dei finanziamenti

I finanziamenti approvati vengono erogati in un'unica soluzione, a saldo, alla chiusura delle attività previste dal Piano. In tal senso, il Soggetto Presentatore, entro 30(trenta) giorni di calendario dalla data di fine attività, presenta il rendiconto finale delle spese sostenute, nel rispetto del piano finanziario presentato e dei criteri di ammissibilità e conformità previsti dal Vademecum 2019. L'ammontare del saldo verrà determinato e quindi erogato a seguito della verifica della rendicontazione da parte del Fondo.

Il presente Addendum non modifica in nessuna parte l'Avviso stesso, la cui scadenza ordinaria resta fissata al 29 gennaio 2021. L'eventuale residuo delle risorse appostate sul presente provvedimento rientrerà nelle disponibilità del Fondo per futuri Avvisi.

Si riserva altresì di disporre un ulteriore stanziamento, nel caso in cui l'ANPAL comunichi la proroga dei termini previsti per l'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro.

Roma, 16/12/2020